

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti"
- 13° aggiornamento del 23 dicembre 2020.

Con il presente aggiornamento vengono recepite alcune modifiche alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle segnalazioni statistiche di vigilanza delle banche, già introdotte con precedenti comunicazioni del 26 giugno 2019 e del 10 giugno 2020 (che per la parte riferita alla presente Circolare vengono abrogate) per tenere conto della disciplina europea sulla nuova definizione di *default* ⁽¹⁾.

Ulteriori interventi riguardano:

- nella Parte D delle “Avvertenze Generali”, l’adeguamento della descrizione dei contenuti della segnalazione finanziaria armonizzata (FINREP) alle modifiche introdotte dall’EBA;
- negli schemi segnaletici non armonizzati (Sezione III.4 – Parte 2 “Qualità del credito”), l’introduzione di alcuni dettagli informativi connessi con la nuova definizione di *default* o con esigenze di vigilanza macro-prudenziale.

Una descrizione dei principali interventi è riportata in allegato.

L’aggiornamento è stato oggetto di consultazione pubblica. Le osservazioni pervenute e il resoconto della consultazione sono pubblicati nel sito web della Banca d’Italia.

Le innovazioni decorrono dal 1° gennaio 2021, ad eccezione di quelle riferite ai contenuti della segnalazione finanziaria armonizzata (FINREP), che si applicano dal 30 giugno 2020 (in linea con la decorrenza del relativo emendamento all’*Implementing Technical standards on supervisory reporting*). È fatto salvo quanto previsto nella comunicazione del 26 giugno 2019 con riferimento alle banche significative che hanno optato per un’adozione anticipata della nuova definizione di *default*.

¹ Regolamento Delegato (UE) n.171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato e Orientamenti sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07).

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI

Avvertenze Generali

Nella parte B delle “Avvertenze Generali”, paragrafo 2 “Qualità del credito” vengono recepiti il contenuto della comunicazione del 26 giugno 2019 (come integrata dalla comunicazione del 10 giugno 2020) riguardante l’applicazione della nuova disciplina sul *default* e i nuovi riferimenti normativi alla definizione armonizzata di *Non-performing exposures* ⁽²⁾, nonché l’indicazione secondo cui la classificazione delle esposizioni creditizie per qualità del credito deve essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata.

Con riferimento alla segnalazione finanziaria armonizzata (FINREP), che si applica anche alle succursali italiane di banche extracomunitarie e al Bancoposta, nella Parte D delle “Avvertenze Generali” viene aggiornata la descrizione del contenuto della segnalazione per riflettere l’emendamento all’*Implementing Technical standards (ITS) on supervisory reporting – Financial information* (FINREP) pubblicato in data 16 luglio 2019 dall’EBA.

Sezione III “Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi” - Sottosezione 4 “Altri dettagli informativi: dati patrimoniali integrativi” - Parte 2 “Qualità del credito”

Con riferimento agli schemi segnaletici non armonizzati vengono modificate le voci relative alle “Esposizioni creditizie lorde verso clientela e verso banche” e alle “Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi per rischio di credito verso clientela e verso banche” mediante:

- l’introduzione di una nuova variabile “Status di regolarizzazione” che ripartisce le informazioni sui valori lordi e sulle rettifiche complessive su esposizioni creditizie deteriorate in: “*cure period*” e “*non in cure period*”;
- la modifica del dominio della variabile “Tipo approccio” con l’introduzione di ulteriori due valori: “soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta” e “soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta”;
- l’adeguamento delle fasce di scaduto al fine di ottenere una piena riconciliazione con gli schemi segnaletici armonizzati: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni”;
- l’introduzione di una nuova variabile “Settore istituzionale” che ripartisce i valori lordi e le rettifiche di valore complessive in: “amministrazioni pubbliche”, “altre società finanziarie”, “società non finanziarie”, “famiglie” se riferite alla clientela; e in: “banche centrali” e “banche” se riferite alle banche.

² Tale definizione è contenuta nel Regolamento (UE) n. 630/2019.